



CITTA' DI GIOVINAZZO
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DEGLI ANIMALI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2022)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1. Oggetto del Regolamento

Art.2. Principi e finalità

Art.3. Competenze del Sindaco

Art.4. Tutela degli animali

TITOLO II - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.5. Ambito di applicazione

Art.6. Inclusioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.7. Detenzione di animali

Art.8. Maltrattamento di animali

Art.9. Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

Art.10. Abbandono di animali

Art.11. Avvelenamento di animali

Art.12. Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica

Art.13. Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Art.14. Detenzione di animali nelle abitazioni

Art.15. Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Art.16. Vendita di animali vivi. Toelettatura e decesso animali

Art.17. Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

Art.18. Divieto di accattonaggio con animali

Art.19. Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art.20. Destinazione di cibo per animali

Art.21. Inumazione animali

Art.22. Anagrafe degli animali d'affezione

TITOLO IV – CANI

Art.23. Attività motoria e rapporti sociali

Art.24. Divieto di detenzione a catena

Art.25. Dimensioni dei recinti

Art.26. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art.27. Aree e percorsi destinati ai cani

Art.28. Aree Dog/Sgambatura

Art.29. Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Art.30. Obbligo di raccolta degli escrementi

Art.31. Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Art.32. Canile Sanitario e Rifugi

Art.33. Alimentazione cani randagi

Art.34. Detenzione dei cani da guardia

Art.35. Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

Art.36. Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Art.37. Documenti da portare al seguito

TITOLO V – GATTI

Art.38. Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art.39. Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Art.40. Compiti dell'Azienda Sanitaria

- Art.41. Sterilizzazione
- Art.42. Detenzione dei gatti di proprietà
- Art.43. Colonie feline e gatti liberi
- Art.44. Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Art.45. Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Art.46. Alimentazione dei gatti
- Art.47. Cantieri
- Art.48. Custodia gatti vaganti

TITOLO VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI D’AFFEZIONE

- Art.49. Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

TITOLO VII - VOLATILI

- Art.50. Detenzione di volatili
- Art.51. Tutela dei volatili ornamentali
- Art.52. Della popolazione di colombi
- Art.53. Protezione dei nidi

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

- Art.54. Detenzione di specie animali acquatiche
- Art.55. Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO IX - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

- Art.56. Fauna selvatica
- Art.57. Fauna esotica

TITOLO X – EQUIDI

- Art.58. Equidi
- Art.59. Animali da cortile

TITOLO XI – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

- Art.60. Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.61. Sanzioni
- Art.62. Utilizzo degli introiti delle sanzioni
- Art.63. Vigilanza
- Art.64. Danni al Patrimonio Pubblico.
- Art.65. Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art.66. Norme transitorie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. I Comuni hanno ampie competenze sul benessere degli animali e sui conseguenti interventi a loro beneficio.
2. Ciò vale sia per gli animali selvatici sia per quelli domestici.
3. Nel primo caso il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice civile, esercita la proprietà e la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
4. In particolare, in applicazione della legge 11/2/1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Regione la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
5. Nel secondo caso il D.P.R. del 31/3/1979, all' art. 3, afferma tra l'altro che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio".
6. Al Sindaco dunque spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.
7. La violazione di un'ordinanza sindacale, al di là delle sanzioni amministrative determinate con l'ordinanza stessa, costituisce reato.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Giovinazzo, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali randagi finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali. Il Comune di Giovinazzo, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
5. Il Comune di Giovinazzo si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
6. Il Comune potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche

attraverso la stipulazione di idonee convenzioni, sentito il Dipartimento di Prevenzione – Sanità e benessere animale.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi, uccelli e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Giovinazzo promuove e disciplina la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, condannando ogni manifestazione di maltrattamento, di abbandono e di crudeltà verso gli stessi e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata a qualsiasi scopo nei confronti degli animali.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. L'amministrazione comunale, tramite la Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine, le autorità sanitarie, le guardie zoofile e le associazioni di volontariato animalista, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.
4. Il Comune fa sì che le modifiche degli assetti del territorio tengano conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

TITOLO II - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Giovinazzo.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
 - a) la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, L.R. n. 2 del 07/02/2020 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o

- semilibertà;
- b) la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Inclusioni

1. Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L.189 del 2004:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, amatoriale ed ornamentale, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione di animali

1. Chiunque è detentore di un animale da compagnia o convive con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la taglia e razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
 - c) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - h) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e, se non effettuata, prendersi cura della eventuale prole informandosi, anche tramite gli Uffici Comunali, le ASL e le Associazioni Animaliste sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - i) gli animali d'affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario;
 - j) nessun regolamento condominiale può vietare di possedere o detenere animali domestici come recita l'art 1138 del codice civile.
2. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa.

Art. 8 - Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità,

eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. È vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
6. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
7. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo.
8. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
9. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa. I mezzi di trasporto commerciali o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, taglia, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
10. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
11. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua ad eccezione delle biciclette nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
12. È vietato separare i cuccioli di cane o gatto dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip prima di tale età e prima di essere ceduti.
13. È vietato catturare animali vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
14. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici (quali taglio di coda e orecchie, onicectomia, ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti,

operazioni di recisione delle corde vocali). Fatta eccezione per le razze previste dalla disposizione del Ministero della Salute del 13/07/2011.

15. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
16. È vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Giovinazzo.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, della detenzione a scopo amatoriale ed ornamentale e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 10 - Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere o depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce (VDS L.R. 27 del 4.12.2003).
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite preferibilmente con sistemi ecocompatibili come ad esempio ultrasuoni e simili da ditte autorizzate.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge, al Sindaco e alla ASL, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti e qualora possibile, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali garantendo sempre la possibilità di accesso all'interno delle abitazioni, ovvero in rimesse o cantine e/o altro. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, questi ultimi sono da ritenersi abrogati.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve assicurarsi che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale l'aerazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Art. 16 - Vendita di animali vivi. Toelettatura e decesso animali

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della Legge Regionale n. 2/2020, sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionale, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box adeguati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Deve essere sempre garantita la presenza degli abbeveratoi con acqua pulita e contenitore con cibo e lettiera secondo le esigenze della specie.
6. È vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
7. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
8. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
9. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro commerciale di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita ed apposito registro per l'anagrafe canina su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario della A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati secondo quanto dettato dalla normativa vigente in materia.
10. Ogni animale venduto fra quelli contrassegnati da un codice identificativo obbligatorio, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 gg. Contestualmente alla vendita dovrà eseguire il passaggio di proprietà dell'animale dal venditore all'acquirente da effettuare presso la ASL.
11. È vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. È parimenti vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
12. All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
13. È vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.
14. È vietato vendere o affidare animali a minorenni e a persone che abbiano precedenti penali o riportato condanne penali per maltrattamenti di animali.
15. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili), pesci agonizzanti.
16. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi, in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.).
17. È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono

essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 17 - Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Le mostre sono disciplinate dal DPR 320/54 e dal DPCM 2003 oltre che dalle varie Ordinanze Ministeriali, nonché da disposizioni prefettizie per l'ordine pubblico.
2. L'allestimento di bancarelle, mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione e con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, l'attività e l'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.
3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4. secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva, gli animali saranno sottoposti a confisca.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, è vietato esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno essere perfezionate, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Destinazione di cibo per animali.

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e i responsabili che gestiscono colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinarsi previa cottura all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 21 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento, negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento della carcassa dell'animale da compagnia, in terreni privati o in aree individuate allo scopo dal Comune e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009, previa certificazione del Veterinario Libero Professionista di fiducia.

Art. 22 – Anagrafe degli animali d'affezione

1. È istituita l'anagrafe degli animali d'affezione nazionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro due mesi dalla nascita, o dieci giorni dal possesso, e comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro settantadue ore dalla cattura. Sono altresì iscritti in anagrafe canina tutti i gatti liberi che vivono nelle colonie feline. Al momento dell'iscrizione in anagrafe l'animale da affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute preferibilmente a livello del terzo medio – superiore del collo sinistro.
2. L'identificazione con trasponder elettronico è competenza dei servizi veterinari della ASL o dei veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati dai servizi veterinari della ASL. La registrazione dell'iscrizione nel sistema informativo dell'anagrafe degli animali d'affezione deve essere contestuale all'identificazione con il trasponder o deve essere effettuata al massimo entro settantadue ore.
3. Il proprietario di un cane o di un gatto è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
 - b) il trasferimento di proprietà dell'animale entro cinque giorni dall'evento;
 - c) lo smarrimento o furto o ritrovamento dell'animale entro due giorni dall'evento;
 - d) il decesso dell'animale, entro tre giorni dall'evento.
4. Lo smarrimento deve essere comunicato dallo stesso proprietario al comando di Polizia Locale e ai servizi veterinari della ASL; i servizi veterinari della ASL sono i responsabili della relativa annotazione in anagrafe. Il ritrovamento di un animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso al comando di Polizia Locale entro tre giorni dall'accaduto.
5. I veterinari liberi professionisti esporranno, nelle strutture dove esercitano la professione, le informazioni circa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione. In caso di prestazioni sanitarie che richiedono la redazione di una certificazione, il veterinario ha l'obbligo di riportare l'identificativo elettronico del cane sulla stessa certificazione. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, dà comunicazione al servizio veterinario ASL competente per territorio.
6. Le operazioni di controllo dell'identificativo elettronico potranno essere eseguite dagli organi di vigilanza territoriale di cui all'articolo 63. Il Comune dovrà dotare detti organi di appositi apparecchi elettronici per le operazioni di identificazione tramite lettura dei microchip.

TITOLO IV - CANI

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 25.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2 e comunque per un lasso temporale limitato nella giornata.
2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto.
2. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati quattro.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio lungo max mt. 1,5 e tenere la museruola a portata di mano da indossare al bisogno.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine, con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
4. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti;
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dai successivi articoli 28, 29 e 30.

Art. 28 – Aree Dog/Sgambatura

1. I proprietari/conducenti devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che

- penalmente dei danni o lesioni a persone animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani muniti di microchip, libretto sanitario e museruola.
 3. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
 4. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di provvedere a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
 5. È vietato lasciar scavare il terreno al proprio cane. In caso contrario sarà compito del proprietario/conduuttore riempire la buca creata dal proprio cane e riportare il terreno al suo stato originale.
 6. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
 7. I proprietari/conduuttori di età inferiore ai 18 anni possono accedere all'area se accompagnati dai genitori o da un accompagnatore maggiorenne.
 8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte dei proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
 9. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura per il periodo del calore stesso (circa tre settimane); lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani e qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
 10. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose sia per altri cani che per l'Uomo (es. micosi, parassitosi gastrointestinali, parassitosi esterne etc.).
 11. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata) da parte di tutti i cittadini.
 12. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È vietato anche ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
 13. È vietato introdurre qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
 14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
 15. In caso di mancato rispetto di tali regole il proprietario/conduuttore e il cane sono tenuti a lasciare l'area.
 16. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o ad animali all'interno dell'area. Eventuali danni cagionati a terzi verranno risarciti interamente ed esclusivamente da chi ha causato il danno.
 17. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli organi di vigilanza territoriale di cui all'articolo 63. Il personale, dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL del territorio, potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 29 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso se muniti di museruola e secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
6. È fatto divieto di trasportare animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 30 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. È prescritto l'obbligo, a cura dei proprietari o detentori, di assicurare la raccolta delle deiezioni prodotte anche da altri animali, ovvero di evitare che sporchino i luoghi pubblici o ad uso pubblico anche attraverso l'uso di sistemi alternativi come l'applicazione, ad esempio al cavallo, della "sacca" o "mutanda equina".

Art. 31 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°2 del 7.2.2020 (Canile Sanitario) e restituiti se di proprietà al legittimo proprietario.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Giovinazzo persegue il reato di abbandono ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007.
4. I cani non tatuati o microchippati, ricoverati presso il canile sanitario, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere dello stesso. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva. Se nel suddetto periodo dovesse presentarsi il legittimo proprietario dell'animale, il cane dovrà essere restituito.
5. Nel caso di affido di animali non sterilizzati, prima dello scadere del termine di cui

all'articolo 32 comma 3, per motivi di età o di salute, è fatto obbligo agli affidatari, previo accordo con il servizio veterinario competente per territorio, di condurre gli stessi presso gli ambulatori dei servizi veterinari della ASL o strutture regolarmente convenzionate con gli stessi, per essere sottoposti a intervento di sterilizzazione chirurgica. Solo dopo la sterilizzazione, l'affidamento potrà essere trasformato in adozione; agli stessi animali sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 15 L.R. n. 2/2020.

6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolamentate dalla L.R. N° 2/2020.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne penali per maltrattamento di animali e a persone.
8. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, il Comune, con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevede la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima.
9. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve formulare comunicazione al Comune e al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvede, a condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio, in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Giunta Comunale interpellata la commissione di cui all'articolo 35.
10. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art. 32 - Canile Sanitario e Rifugi

1. Il Comune è obbligato dalla L.R. 2/2020 alla costruzione o al risanamento di un Canile Sanitario (art.5 della L.R. 2/2020) dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.
2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune il quale può a sua volta commissionarla, previa formale convenzione, all'associazione protezionista o animalista, o a soggetti privati. L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL.
3. Presso i canili sanitari, i cani stazionano per un periodo massimo di sessanta giorni in attesa di restituzione al proprietario o affidamento o reimmessi sul territorio a norma dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020.
4. Il Comune è obbligato dalla L.R. 2/2020 (art.6 della L.R. 2/2020) a dotarsi dei Rifugi che possono essere gestiti dallo stesso, o da privati o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 19 della sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile Sanitario.
5. Il Comune può ospitare nel canile rifugio cani di proprietà a pagamento, a questi saranno dedicati reparti a ciò esclusivamente adibiti fissando le tariffe con provvedimento deliberato dalla Giunta.
6. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità. Tali condizioni devono

essere attestate dai medici veterinari. La soppressione deve essere effettuata a opera di medici veterinari, con metodi eutanascici, che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

Art. 33 – Alimentazione cani randagi

1. L'amministrazione Comunale apprezza l'attività benemerita di Enti, associazioni zoofile, gruppi di persone o singoli cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento degli cani randagi.
2. Chiunque provvede al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico, provvedendo alla rimozione degli eventuali avanzi di cibo preferibilmente secco al termine di ogni pasto.
3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire questa attività di volontariato, se effettuata nei modi previsti dal presente regolamento, fatte salve le norme di convivenza civile.

Art. 34 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Art. 35 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

1. Gli Enti competenti possono istituire una Commissione Tecnico Scientifica permanente, con partecipazione a titolo gratuito, composta da un esperto animalista, un veterinario comportamentalista libero professionista, un veterinario della ASL, con il compito di elaborare a titolo gratuito interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica e fungere da consulenti a richiesta dell'Amministrazione.
2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a quanto di seguito indicato:
 - a) definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psicofisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
 - b) individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
 - c) individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori dei cani, che saranno definiti dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - d) individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Art. 36 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare certificazione di provenienza degli animali e registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per almeno cinque anni. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già

menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali, rilasciando all'acquirente il certificato veterinario attestante il buono stato di salute dell'animale.

3. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno tre anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge.
4. L'atto della vendita e/o cessione dell'animale dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 37 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio in caso di animali anziani, o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori della A.S.L., alle guardie zoofile (vedi art. 29 L.R. 2/2020) e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni lavorativi il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore. Tale esibizione ha effetto liberatorio nei confronti dell'infrazione di cui al comma 1. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione amministrativa prevista.

TITOLO V - GATTI

Art. 38 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "Responsabile di colonia felina", denominato anche "gattaro o gattara", si intende persona fisica che si occupa della cura, del sostentamento e dell'alimentazione della colonia felina senza assumerne le vesti di proprietario.
4. Per "Habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 39- Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Giovinazzo persegue tali forme di reato ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°2/2020.

Art. 40 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione, potrà essere effettuata dalle associazioni di volontariato animalista, dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Giovinazzo concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Procede alla sterilizzazione dei gatti il servizio veterinario della ASL territorialmente competente. Il recupero dei felini potrà essere effettuato, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 42- Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti di proprietà, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Art. 43 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Giovinazzo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P., introdotto dalla Legge 189/2004.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.).

Art. 44 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio preposto ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 45 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Di ciascun affidamento, qualora sussistessero i presupposti di legge, verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo sanitario.
2. Ai responsabili di colonie feline deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica, privata o condominiale dell'intero territorio comunale, previo assenso del proprietario e/o dell'amministratore condominiale.

3. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio preposto che provvederà a concorrere alla regolamentazione delle attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
4. Dette attività non possono comunque comportare nocimento all'igiene, salute ed incolumità dei cittadini residenti e non.

Art. 46 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 47 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cure e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 48 - Custodia gatti vaganti.

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, qualora autorizzati dalla ASL di appartenenza.
2. Presso la ASL è istituita l'anagrafe felina con iscrizione e registrazione dei gatti entro il secondo mese di vita.

TITOLO VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI D'AFFEZIONE

Art. 49 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.
 - a) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso;
 - b) Non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico;
 - c) È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare;
 - d) Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per

conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso;

- e) È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere;
 - f) La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso i negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.
2. Furetti.
- a) Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari e dotati di un giaciglio angusto e totalmente buio;
 - b) È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantiti un numero congruo di uscite giornaliere.
3. Piccoli roditori.
- a) Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia;
 - b) Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.
4. Altri.
- a) Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche. Tutte le gabbie devono essere dotate di accessori e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

TITOLO VII - VOLATILI

Art. 50 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. L'allevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da voliera a scopo amatoriale ed ornamentale, giusta art. 7 Regolamento Regionale n. 11 del 25 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, non è classificabile fra le lavorazioni insalubri previste dall'art. 216 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 1265/34 e dai relativi regolamenti locali di applicazione.

Art. 51 - Tutela dei volatili ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
 - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - b) mantenere i volatili legati a trespole ad esclusione della detenzione ai fini di falconeria.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 52 – Della popolazione di colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili la pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche e interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
2. È fatto divieto di somministrare alimentazione ai colombi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 53 – Protezione dei nidi.

1. I nidi di Falco grillaio, rondine, balestruccio, rondone ed ogni altra specie di avifauna sono particolarmente protetti ed è vietata a chiunque la distruzione o l'alterazione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Assessorati competenti su parere tecnico degli uffici preposti della Provincia di Bari e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. È vietato danneggiare o distruggere i nidi di tutte le specie di uccelli, durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento. L'eventuale rimozione deve essere eseguita con l'ausilio di esperti, nel solo caso di lavori edili o di altra natura espressamente autorizzati preferibilmente eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi sia alla Polizia Locale che al Servizio Veterinario della ASL.
3. È vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi alla Polizia Locale.
4. Per il Falco grillaio si stabilisce quanto segue:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e sottotetti, facciate, nicchie ed anfratti con presenza di nidificazione in corso possono essere realizzati solo nel periodo che va da agosto a marzo (e non da marzo ad agosto). Soltanto in casi specifici e di evidente carattere di urgenza eventuali interventi dovranno comunque essere effettuati solo dopo l'involto dei giovani;
 - b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione della specie o, in alternativa, devono essere posizionati sulla struttura edilizia nidi artificiali di modelli approvati nella quantità di uno ogni 15 mq di sottotetto sottratto indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);
 - c) i proprietari che intendano ristrutturare in periodo primaverile estivo (marzo-agosto) i propri immobili interessati dalla presenza, anche storica, di coppie nidificanti di Falco grillaio devono produrre, ad integrazione del progetto di ristrutturazione o di risanamento edilizio presentato al Comune, adeguata documentazione e relazione tecnico-faunistica, redatta da un esperto di conservazione della specie, che comprovi l'assenza di coppie nidificanti nello stesso periodo e che l'intervento non sia incompatibile con la tutela e la conservazione della specie;
 - d) è vietato abbattere alberi utilizzati come dormitori permanenti o temporanei dai falchi grillai, tranne nei casi di pericolo imminente.

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 54 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 55 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 56 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. L'Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, della detenzione a scopo amatoriale ed ornamentale e dalle normative sanitarie.
4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, dal R.R. n. 11 del 25 settembre 2003 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ufficio Tutela Animali che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 57 - Fauna esotica

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.
4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
5. La detenzione a scopo amatoriale ed ornamentale è tutelata dal Regolamento Regionale n. 11 del 25 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO X - EQUIDI

Art. 58 - Equidi

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:
BOX POSTA
Equidi da corsa 3 m x 3 m;
Equidi selezionati da riproduzione:
 - Stalloni e fattrice 3 m x 3 m;
 - Fattrice + redo 3 m x 4 m;Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera:
 - Taglia grande (equidi pesanti o da traino) 3 m x 3 m - 2.20 m x 3.5 m;
 - Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) 3 m x 3 m - 1.8 m x 3 m;
 - Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. -pony) 2.50 m x 2.50 m - 1.6 m x 2.8 m.
2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media.
3. È fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. È preferibile utilizzare in occasione dei concorsi ippici i box prefabbricati anziché le poste.
5. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli, eccetto che per le finalità terapeutiche certificate da medico veterinario.

6. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare uno sgambamento giornaliero.
7. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
8. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
9. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) il Servizio Veterinario dell'ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Art. 59 - Animali da cortile.

1. Con il termine di **animali da cortile** si intendono **animali di piccola taglia** che non sono idonei a vivere in casa (con l'eccezione del coniglio) e che offrono con le loro carni e i prodotti derivati cibo per l'uomo. Nulla però vieta a nessuno di detenere tali animali da cortile senza per forza destinarli al consumo umano: è possibile, infatti, tenere animali da cortile come oche, galline e conigli anche senza poi utilizzarli come animali da carne. Tipici animali da cortile sono: galline, polli, conigli, tacchini, oche, anatre; tuttavia ci sono anche altri volatili che si possono tenere come animali da cortile, fra cui anche uccelli ornamentali e **animali da selvaggina**: pavoni, faraone, fagiani, ecc.
2. Gli animali da cortile possono essere tenuti liberi o in gabbia. Nel primo caso è fondamentale che la zona in cui risiedono sia ben recintata in modo da evitare fughe e proteggerli dai predatori. Nel secondo caso, le gabbie devono essere detenute a norma, sia per quanto riguarda le dimensioni, i materiali, la posizione e l'igiene.
3. La detenzione di animali da cortile è consentita ad una certa distanza dal centro abitato al fine di evitare di infastidire i vicini con rumori e odori sgradevoli.
4. I detentori di tali animali devono seguire le leggi che regolamentano la loro salute e l'igiene e devono denunciare all'Asl il possesso di allevamenti anche in ambito familiare per poter ottenere il **codice allevamento**, necessario per poter far ricette di medicinali veterinari specifici per curare eventuali patologie (senza quel codice nessun veterinario potrà prescrivere farmaci che richiedono la triplice copia) e/o consentire al personale Asl di effettuare periodici controlli per verificare che tutte le indicazioni di legge vengano rispettate.

TITOLO XI – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 60 – Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

1. Su tutto il territorio comunale, il Comune non autorizza l'allevamento di cani, gatti, primati e mammiferi né l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini della sperimentazione / vivisezione.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego ai fini della sperimentazione animale di randagi o cani provenienti da canili o rifugi, nonché di ogni altro animale d'affezione e selvatici.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, giusta articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da 50,00 Euro a 450,00 Euro.

Art. 62 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Randagismo/Canile Rifugio-Sanitario e comunque ad attività inerenti la tutela e la cura degli animali.

Art. 63 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Servizio Veterinario della ASL, le guardie particolari giurate, le guardie delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004 nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie - previste dalla Legge Regionale n.2/2020 art.29 e da altra normativa nazionale e regionale.
2. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Art 64 - Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 65 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

Art. 66 - Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.